



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

**ORIGINALE**

---

**SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI**  
**sezione ambiente e beni culturali**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1186 del 10/07/2019**

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**Oggetto** RDO Mepa per la fornitura di mangime per i cani ospiti del canile municipale sito in  
:  
Civitavecchia località Antiche Mole. Adozione determina a contrarre –  
CIG.Z46291AC5F

---

Premesso che

- il Comune di Civitavecchia deve garantire il funzionamento del canile municipale nonché il benessere e la sopravvivenza degli animali presenti nel canile, in particolare per quanto concerne le cure sanitarie, l'alimentazione e l'attività motoria inerente la loro esistenza;
- sulla base dei consumi relativi al biennio pregresso e al numero dei cani ospitati è stato quantificato dal Direttore Sanitario Dottorssa Cinzia Gattozzi il fabbisogno di alimenti per il periodo luglio 2019- giugno 2020 per consentire la regolare alimentazione, come di seguito riportato:

bocconcini gusti misti in lattine da 1,250 kg cad. 6.100 kg complessivi

riso soffiato in sacchi da 5 kg cad. 5.000 kg complessivi

Considerata

- l'opportunità di procedere all'indizione di una RdO per il servizio di che trattasi, al fine di assicurare il funzionamento del canile municipale;

Visto

- l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Viste

- le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

- c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
- c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;
- c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
  - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che

- ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

Nello specifico:

il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a);

d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

- I commi sottoriportati dell'art. 36 facendo espresso riferimento al il mercato elettronico, prevedono quanto segue:

comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti **possono** procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

comma 6-bis - nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

comma 6-ter - nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

comma 6-quater - in luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e

forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Atteso che

- Il valore complessivo stimato dell'appalto, periodo luglio 2019/ giugno 2020, a decorrere dalla stipula MePA, risulta essere pari a complessivi € 13.930,00 oltre IVA di legge, ovvero € 16.994,60 Iva di legge inclusa;

Detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d'asta ai fini della migliore offerta; Evidenziato che

L'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevedeva, per gli enti locali, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad l'utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;

Il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

- Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);

□ La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono aver;

- Il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: "In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".
- La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;
- E' stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri");
- Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:
  - il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
  - l'innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l'affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
  - il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
  - la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;
  - è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
  - l'eliminazione dell'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
  - la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del

possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:

- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- trattativa diretta (TD);
- richiesta di offerta (RdO);

Rilevato che

- a seguito di consultazione del bando di abilitazione “BENI – Prodotti alimentari ed affini – Mangimi e alimenti per animali”- i prodotti di cui all'oggetto della presente procedura risultano essere presenti sul MePA ma al fine di far sì che gli stessi siano più rispondenti alle esigenze dell'ente si ritiene opportuno richiedere specifica offerta in relazione alla formulazione di apposito capitolato tecnico;

- Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Considerato che

- il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento

Sottolineato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

- Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto che

- l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

In particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

L'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

Visto che,

- nel rispetto del principio di rotazione si provvederà ad invitare almeno 5 ditte iscritte al MePA nella categoria merceologica oggetto dell'affidamento;

Ritenuto che

- I criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione di *operatori* abilitati sul MePA per il bando denominato “*RDO MEPA* per la fornitura di mangime per i cani ospiti del canile municipale sito in Civitavecchia località Antiche Mole al fine di assicurare continuità operativa al canile municipale;

I principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement; Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Rilevato che

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del Dlgs. n° 50/2016, come rimarcato dal comma 9 - bis. art. 36 del medesimo decreto;

il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatario;

il contratto concluso (stipula), composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatario, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall'Amministrazione;

Rilevato che

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'inesistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e pertanto non è necessario da parte dell'Amministrazione Committente provvedere alla redazione del DUVRI;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visti i documenti di gara allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Vista

la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Visto

- l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti" e s.m.i.;

Viste le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la legge di bilancio per l'anno 2019;

il decreto legge n. 32/2019 "Sblocca cantieri";

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Di autorizzare di dare mandato all'ufficio Ambiente Beni Culturali ad espletare RdO MEPA per l'affidamento della fornitura di mangime per i cani ospiti del canile municipale sito in località Antiche Mole, in conformità al capitolato speciale d'appalto e al disciplinare di gara, per l'importo a base d'asta di € 13.930,00 oltre Iva di legge, ovvero € 16.994,60; invitando ditte iscritte alla categoria di bando MePA "Beni - Beni, prodotti alimentari e affini – Mangimi ed alimenti per animali";
- Di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale: capitolato speciale e disciplinare di gara;
- Di dare atto che il periodo del contratto si intende luglio 2019/giugno 2020, a far data dalla stipula MePA;
- Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole di e-procurement, i contratti saranno stipulati per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e dal punto ordinante dell'Ente;
- Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

-Di assumere le sotto riportate prenotazioni di impegno a valere sul cap. 1777 del bilancio biennale 2019-2020 e per l'importo complessivo di € 13.930,00 oltre Iva di legge, ovvero € 16.994,60;

esercizio finanziario anno 2019 cap. 1777 prenotare € 11.994,60

esercizio finanziario anno 2020 cap. 1777 prenotare € 5.000,00

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Funzionario Tecnico del Servizio Ambiente e Beni Culturali Ing. Francesco Della Corte;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente  
Lucio Contardi / INFOCERT SPA  
(Atto firmato digitalmente)